

# IL PARTITO DELLA REGIONE

## I motivi illogici con cui Nordio ha mantenuto Cospito al 41-bis

Roma. Si resta alquanto esterrefatti nel leggere la decisione con cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l'istanza di revoca del 41-bis per Alfredo Cospito, l'anarchico recluso nel carcere milanese di Opera e in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro l'applicazione del regime di carcere duro. La richiesta di revoca era stata presentata dal legale di Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, alla luce dell'emergere di alcune novità, in particolare l'assoluzione a Roma di un gruppo di imputati accusati di praticare la lotta armata secondo le direttive di Cospito. Il provvedimento di Nordio sorprende perché non si limita (legittimamente) a sostenere che gli elementi di novità avanzati dalla difesa sono privi "della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento" del regime di 41-bis, e quindi a sottolineare la necessità di attendere la pronuncia della corte di Cassazione sul caso, prevista per il 24 febbraio. Al contrario, la decisione respinge l'istanza di revoca del 41-bis aggiungendo una serie di considerazioni manifestamente illogiche sulla necessità di mantenere Cospito al regime di carcere duro. Ad esempio, si afferma che "i profili di pericolosità correlati al ruolo associativo di Alfredo Cospito risultano confermati dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie e violente seguite alla adozione del regime carcerario differenziato da parte di gruppi anarco insurrezionalisti". "Il mondo antagonista - si legge nel provvedimento firmato da Nordio - si muove ispirandosi ad Alfredo Cospito e a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica e in atti concreti". Su questo l'atto cita alcuni recenti avvenimenti: l'invio di una lettera con proiettile al quotidiano Il Tirreno, l'incendio di un ripetitore telefonico a Torino, così come di cinque automobili a Roma. Insomma, se il 41-bis serviva a evitare che Cospito istigasse alla violenza l'associazione eversiva

di appartenenza, anche con il 41-bis la situazione non sarebbe cambiata, anzi, si sarebbe soltanto aggravata. Ancor più paradossale risulta il passaggio sulla "capacità del detenuto di orientare le iniziative di lotta verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti". Ciò, prosegue Nordio, "è avvenuto soprattutto da quando Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame", una forma di protesta "tradizionalmente non violenta", ma che nel caso dell'anarchico "ha assunto un significato assolutamente opposto": "La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da Cospito: *il corpo è la mia arma*". Insomma, pure lo sciopero della fame non sarebbe altro che un atto di istigazione a delinquere da parte di Cospito.

Un cortocircuito gigantesco, che sembra essere stato generato dalla volontà di Nordio di dare retta alle frange più forcaiole - diciamo "donzelliane" - della maggioranza di governo, e in particolare di FdI.

Uno spiraglio per la risoluzione della vicenda, tuttavia, è giunta dalla procura generale della Cassazione, che in vista dell'udienza del 24 febbraio ha depositato la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Roma confermò il 41-bis per Cospito. "Emerge nella motivazione dell'ordinanza impugnata - scrive il pg Luigi Salvato - una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico". Tradotto: non è in discussione la natura sovversiva del detenuto, così come quella della Federazione anarchica informale, ma non ci sono evidenze che Cospito avrebbe lanciato ordini all'esterno per compiere condotte criminose. Una volta appresa la volontà della procura generale, Cospito ha deciso di riprendere ad assumere integratori.

**Ermes Antonucci**

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 9731

